

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 27/09/2004 n. 6320  
legge 109/94 Articoli 21, 34 - Codici 21.3, 34.1

E' illegittima l'aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta, ad un concorrente che giustifichi il ribasso offerto dichiarando di volersi avvalere in subappalto di imprese con personale inquadrato in un contratto diverso da quello di settore. A norma dell'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, "l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto". Si tratta di norma di carattere imperativo, il cui contenuto non appare derogabile in relazione alla finalità generale di interesse pubblico perseguita, di assicurare l'uniforme trattamento delle maestranze impiegate dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto rispetto a quelle che normalmente operano nella zona per lo stesso tipo di lavorazione. Ad essa, peraltro, anche se ne è evidente l'attinenza alla fase di esecuzione del contratto, deve riconoscersi rilevanza come elemento essenziale ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara, quando vi faccia espresso richiamo la disciplina speciale di questa risultante dal bando. È di immediata percezione che il rispetto della clausola relativa assume importanza decisiva sotto il profilo della parità di trattamento fra i concorrenti ed ai fini dell'affidamento dell'appalto a soggetti presuntivamente idonei alla sua corretta esecuzione, anche con riguardo alle opere scorporabili e, come tale, è suscettibile di rivelarsi ed incidere anche nel diverso momento della verifica dell'anomalia delle offerte. La valutazione della congruità dell'offerta non può prescindere dall'analisi della previsione di spesa assunta a base, anche per il caso di ricorso al subappalto. Questa forma di esecuzione del contratto, infatti, non può essere addotta a giustificazione dell'anomalia, dato che, risolvendosi ciò nel sottrarre al giudizio di anomalia una parte eventualmente anche considerevole dell'offerta, essa costituirebbe un facile modo di eludere tutta la normativa che vuole assicurare, attraverso questo tipo di controllo, l'accertamento dell'affidabilità della proposta contrattuale e, in sostanza, della reale possibilità dell'impresa concorrente di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni economiche proposte. Per di più, in aperta violazione del principio di parità di condizioni tra i concorrenti.